

PROC. NR. 18009/2004

Sent. 1117/06
P. 880/06

REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliata in
[redacted], presso lo studio degli avv.ti [redacted]
[redacted], che la rappresentano e difendono per procura a
margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

[redacted]
[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio degli avv.ti Mario Di [redacted]
[redacted] che le rappresentano e difendono per procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTE

e
[redacted] elettivamente domiciliata in
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che
la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata della
citazione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 20.10.2005
come da fogli allegati.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio le sig.re [redacted] e [redacted] nonché la sig.ra [redacted] ed esponeva che in data in data 30.09.2002 era deceduta in [redacted] la sig.ra [redacted], senza lasciare testamento, alla quale erano succedute ex lege le cinque cugine, parti della presente causa. L'unico bene immobile, precisava l'attrice, era stato venduto e il ricavato diviso tra le eredi; più tardi ella aveva però appreso dell'esistenza di un conto corrente bancario che, al momento dell'apertura della successione, presentava un saldo attivo di € [redacted] e che le sig.re [redacted] e [redacted], in forza di procure rilasciate dalla *de cuius* la settimana prima del decesso, tra ottobre e dicembre 2002 avevano prelevato complessivamente oltre € [redacted]. L'attrice aggiungeva che le tre convenute, alla richiesta di spiegazioni, avevano giustificato i prelievi con la necessità di appianare non meglio precisati debiti ereditari e le avevano trasmesso la somma di € [redacted] indicandola come pari al quinto dell'attivo residuo.

Ciò premesso, l'attrice chiedeva accertarsi l'entità della somma caduta in successione e condannarsi le convenute [redacted] e [redacted] a restituire quanto da loro prelevato in eccedenza rispetto alla quota di loro spettanza.

Le sig.re [redacted] e [redacted] con la comparsa di costituzione e risposta esponevano che dal 1990 si erano occupate assiduamente della cugina [redacted] (in particolare nei periodi di ricovero provvedendo all'assistenza morale e materiale della stessa) e che per consentire il disbrigo delle incombenze che la cugina non era in grado di svolgere, avevano ricevuto procura ad operare sul di lei conto corrente bancario; spiegavano che buona parte dei denari prelevati dal conto per cui è causa dopo l'apertura della successione erano stati impiegati per le spese funerarie e di successione, per quelle finalizzate alla vendita dell'immobile poi diviso tra le eredi (per ICI, imposte, oneri condominiali arretrati ecc.), per le spese di mantenimento dei loculi cimiteriali dei genitori della *de cuius*, nonché per il rimborso dell'attività svolta dalle sorelle [redacted] a favore di [redacted] nei mesi di agosto e settembre 2002. Chiedevano, pertanto, la reiezione delle domande dell'attrice.

Si costituiva altresì la sig.ra [redacted] sostanzialmente aderendo alla domanda dell'attrice.

All'udienza del 25.11.2004, in assenza della sig.ra [redacted] e [redacted], le sig.re [redacted] e [redacted] da una parte, [redacted]

██████████ dall'altra, dichiaravano di essere disponibili a conciliare la controversia mediante il versamento da parte delle prime di € ██████████ a favore di ciascuna delle seconde ed a compensare le spese di lite. Alla successiva udienza del 20.1.2005, la sig.ra ██████████ dichiarava di non accettare le condizioni indicate dalle altre parti, così impedendo la composizione amichevole della lite.

La causa non comportava istruttoria oltre alla produzione di documenti; in particolare, le istanze delle convenute ██████████ e ██████████ erano respinte perché relative a circostanze irrilevanti (l'assistenza prestata a favore della cugina) o troppo generiche (il pagamento di debiti ereditari non precisati nell'identità né nell'ammontare).

All'udienza del 20.10.2005 le parti precisavano le conclusioni come riportate sui fogli allegati; quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Oggetto della presente controversia è la ricostruzione dei valori mobiliari caduti in successione, essendo pacifica tra le parti l'intervenuta divisione dei cespiti immobiliari.

Altri elementi pacifici sono il seguenti: - la sig.ra ██████████ era titolare del conto corrente bancario n. ██████████ presso ██████████

██████████, - le sig.re ██████████, - le sig.re ██████████ erano destinatarie di altrettante procure loro conferite dalla sig.ra ██████████ il 23.9.2002 (doc. n. 5 att.) per operare su tale conto corrente; - al momento dell'apertura della successione il conto corrente presentava un saldo attivo di € ██████████ (doc. n. 4 att.); - tra il 5.10.2002 ed il 9.9.2003 le sig.re ██████████ e ██████████ emettevano assegni (docc. da 7 a 13) per complessivi € ██████████

Le convenute ██████████ - ██████████ sostengono che i denari prelevati sono stati impiegati per il pagamento di debiti ereditari o, comunque, per spese connesse alla successione, ed assumono di aver assolto l'onere di provare l'entità del passivo ereditario mediante la produzione del documento n. 1, che denominano rendiconto, già trasmesso all'attrice prima del giudizio e, a loro dire, da questa non contestato.

L'assunto non è condivisibile, intanto perché il doc. n. 1 citato non costituisce rendiconto bensì mero elenco di spese; soprattutto, contrariamente a quanto prospettano le convenute, le spese non sono affatto documentate puntualmente bensì solo in parte.

Ciò premesso, si osserva che le convenute [redacted] - [redacted] hanno provato le seguenti voci passive corrispondenti a debiti ereditari, spese di successione o, comunque, spese relative all'immobile caduto in successione e poi venduto e, dunque, nell'interesse di tutte le coeredi: € [redacted] per compensi del Notaio (doc. n. 2), € [redacted] + [redacted] per imposte di successione (doc. n. 3), € [redacted] per bolletta [redacted], € [redacted] + [redacted] + [redacted] + [redacted] per bollette gas, € [redacted] per tassa rifiuti, € [redacted] 1 + [redacted] per spese funebri e di manutenzione tomba, € [redacted] per l'acquisto di lapide e fotografia, € [redacted] + [redacted] + [redacted], per oneri condominiali, € [redacted] per luci della lapide della *de cuius* e dei di lei genitori (contratto a carico della *de cuius* e, quindi, delle eredi), € [redacted] bolletta Enel, € [redacted] per ICI, € [redacted] per sgombero immobile ereditato. Complessivamente le spese documentate ammontano a € [redacted]

Le molteplici altre voci di spese indicate nell'elenco prodotto quale doc. n. 1 non sono documentate, pur potendo agevolmente documentarsi (p.e. ICI, compensi del fabbro e dell'imbianchino); alcune voci, oltre che non documentate, non risultano identificabili (p.e. colombaro, piastra colombaro); certamente non possono considerarsi sostenute nell'interesse della comunione ereditaria esborsi costituenti mere liberalità (mance, offerte alla chiesa, fiori), soprattutto se meramente preventivate per il futuro (fiori alle tombe della *de cuius* e dei suoi genitori per i prossimi 18 anni).


Risultano, poi, mere ipotesi di spesa da sostenersi in futuro quelle indicate per "ossari" della cugina e degli zii; quando mai simili spese dovessero essere poste a carico degli eredi, chi le anticiperà avrà diritto a rivalersi pro quota sugli altri.

Le voci indicate nell'elenco in questione come "assistenza Isabella e assistenza cimitero", per complessivi € [redacted] non possono prendersi in considerazione, in assenza di prove di sorta circa l'assunzione da parte della *de cuius* dell'obbligazione di remunerare le cugine per attività lavorativa prestata a suo favore, né è pensabile una "autoliquidazione" di compensi da parte delle stesse successivamente all'apertura della successione.

In conclusione, l'attivo ereditario residuo, dopo la vendita dell'appartamento, era di € [redacted] (€ [redacted] - [redacted]); di conseguenza a ciascuna erede spettava la quota di € [redacted]. Poiché le sig.re [redacted] e [redacted] di hanno già ricevuto € [redacted] ciascuna, spetta loro un'integrazione di [redacted] a carico delle coeredi che hanno prelevato somme di importo superiore alle rispettive quote.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara che la quota di spettanza di ciascuna erede della sig.ra [redacted], con riferimento alle somme depositate sul conto corrente intestato alla medesima, è di € [redacted]

condanna le convenute [redacted] a pagare a [redacted] la somma di [redacted] con gli interessi dalla domanda al saldo e a favore di [redacted] la somma di € [redacted] con gli interessi dalla domanda al saldo;

condanna le sig.re [redacted] alla rifusione delle spese di lite a favore delle altre parti, che si liquidano come segue: a favore di [redacted] in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, [redacted] per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA sugli importi imponibili; a favore di [redacted] in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, € [redacted] per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano, il 27 gennaio 2006



Il Giudice

dott. Lucia Formica

